

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1877

domandato alla Commissione ed al ministro se accettavano gli emendamenti presentati.

È dunque una cosa vecchia quella che ella propone.

L'emendamento dell'onorevole Nocito è in questi termini:

« Chiunque eserciti la pesca nelle acque di proprietà privata, di cui nell'articolo 1, ovvero in quelle soggette a diritti di pesca, senza il consenso del proprietario, possessore o concessionario, ovvero trasgredisca le disposizioni contenute nell'articolo 3, nella prima parte dell'articolo 5, e nell'articolo 6, incorrerà in una multa pecuniaria estensibile a 200 lire... »

Mi pare che questo epiteto di *pecuniaria* non istia. La multa è una pena pecuniaria. (*Segni di assenso*)

... in una multa estensibile a lire 200, eccetto il caso in cui il fatto costituisca un reato maggiore.

« Incorrerà nell'ammenda da lire 2 a 20 chi trasgredisca il disposto della seconda parte dell'articolo 5. »

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io vorrei conservare la parola *pena* pecuniaria, anziché *multa*, per la ragione che, quando nell'applicazione della pena non si va oltre le lire 50, non versiamo sopra delitto punibile di multa, ma versiamo in una semplice contravvenzione di polizia. Accetto la limitazione onde ha parlato l'onorevole Nocito: consento pure che sia eliminato l'inciso: « o si opponga alle visite accennate nell'articolo 16 »; e consento perchè, quante volte si tratti di una resistenza, non mancheranno sanzioni penali più gravi; quante volte si tratti di semplice diniego, naturalmente si compirà atto che difficilmente con buone ragioni potrebbe essere punito, e resta d'altronde agli agenti della sorveglianza il diritto di adoperare la forza.

Accettando le proposte modificazioni all'articolo, per diminuire la noia della Camera, dichiaro pure fin da ora, che accetto, come esplicativo e di complemento, l'articolo aggiuntivo letto dall'onorevole Varè. Ritengo che a questo modo vengano rimosse le maggiori difficoltà, delle quali si preoccupava l'onorevole Indelli. Non si stabiliscono nuove pene, ma si determina una sanzione per rendere efficace un divieto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Martini e Indelli insistono nella loro proposta, o si associano a quella dell'onorevole Nocito?

INDELLI. Io non l'ho letta.

PRESIDENTE. L'ho letta io; e se ella avesse prestato attenzione l'avrebbe udita. Ne darò nuovamente lettura, ma prego gli onorevoli deputati di stare attenti per guadagnare tempo e non raddoppiare il lavoro.

La proposta è così espressa:

« Chiunque eserciti la pesca nelle acque di proprietà privata, di cui nell'articolo 1, ovvero in quelle soggette a diritti di pesca, senza il consenso del proprietario, possessore o concessionario, ovvero trasgredisca le disposizioni contenute nell'articolo 3, nella parte prima dell'articolo 5 e nell'articolo 6, incorrerà in una pena pecuniaria estensibile a 200 lire, eccetto il caso in cui il fatto costituisca un reato maggiore.

« Incorrerà nell'ammenda di lire 2 a 20 chi trasgredisca il disposto della seconda parte dell'articolo 5. »

Domando agli onorevoli Indelli e Martini se accettano o no questa proposta.

INDELLI. (*Della Giunta*) Non l'accettiamo, perchè si ritorna allo stesso inconveniente di prima. Anche a costo di rimanere soli, io e l'onorevole Martini, non l'accettiamo.

Voci. Ai voti! ai voti!

CARBONELLI, *relatore*. Noi l'accettiamo.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Verremo ai voti. Siccome l'emendamento dell'onorevole Nocito è più largo di quello degli onorevoli Martini e Indelli, lo metto pel primo a partito.

Coloro i quali sono di avviso che questo emendamento, di cui poc'auzi diedi lettura, debba essere approvato, sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

Se la Commissione aderisce, questo diverrebbe l'articolo 16. (*Segni di assenso*)

Darò ora lettura dell'aggiunta proposta dall'onorevole Varè, ed accettata dall'onorevole ministro, la quale è in questi termini:

« Le provincie, i comuni, i consorzi di scolo o di irrigazione, per le acque che loro appartengono, se vogliono riserbarsi il diritto di pesca come privati proprietari, debbono farne pubblica dichiarazione. In tal caso si applicherà a dette acque ciò che la presente legge dispone sulle acque private. Senza tale pubblica notizia di riserva, le acque provinciali, comunali e consorziali saranno considerate pubbliche, nel senso che la pesca vi sia libera sotto l'osservanza delle norme vigenti per la polizia delle acque medesime. »

Metto ai voti...

LUALDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.